



PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE ATTUATE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Premessa

Il presente documento, tenuto conto di quanto stabilito negli incontri con le parti interessate, nonché della normativa nazionale, di quanto emesso dal Ministero della Salute e di quanto prescritto dai “Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (doc. del 14/03/2020 e doc. del 24/04/2020 e aggiornamento del 06/04/2021)” costituisce **il Protocollo aziendale per le società Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. e Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.** (di seguito *semplicemente società o azienda*) con le misure atte a garantire la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

L’obiettivo del presente protocollo aziendale è definire le misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente documento contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; il documento sarà trasmesso a tutti i lavoratori nonché ai Fornitori di beni, lavori e servizi che hanno l’obbligo di osservare quanto in esso prescritto.

Di seguito le indicazioni aziendali, che seguono la struttura del succitato “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Il Protocollo aziendale è stato oggetto di revisione in data odierna al fine di recepire le numerose disposizioni normative che si sono susseguite e le conseguenti modalità organizzative attuative.

1-INFORMAZIONE

Il lavoratore che si reca al lavoro in azienda deve:

- Impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
- Impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (per le modalità operative su cosa fare vedasi par. 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
- La Società fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
- Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina (chirurgica o in TNT), è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già



previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (es. facciali filtranti FFP2) o di diversa tipologia.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale prima di recarsi verso il luogo di lavoro è invitato a misurarsi, presso il proprio domicilio, la temperatura corporea e se questa risulterà superiore a 37,5° dovrà restare a casa e dovrà contattare il proprio medico curante e l'autorità sanitaria.
- Ad ogni accesso nelle sedi e locali aziendali sarà nuovamente misurata la temperatura tramite utilizzo di termoscanter e l'accesso sarà consentito solo se la temperatura non supera i 37,5° C; in caso di temperatura superiore a 37,5° C, un messaggio di alert arriverà ai seguenti punti di comunicazione:
 - o dr. Vito Araneo, Ufficio del Personale (per tutte le sedi);
 - o ing. Alfredo Iodice Delgado, Responsabile Divisione Acque Potabili (per la sede di viale De Luca);
 - o ing. Mariano Nappa, Responsabile Divisione Acque Reflue (per la sede di Viale De Luca).

In caso di messaggio di alert i referenti sopra individuati avranno cura di accertarsi **immediatamente** che il lavoratore, laddove sia già presente all'interno dei locali aziendali, sia posto in isolamento e che sia rimandato al proprio domicilio. L'Ufficio del Personale avrà cura di effettuare comunicazione al Medico Competente che attiverà comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL, in conformità con le Ordinanze regionali vigenti.

- Ad ogni accesso nelle sedi e locali aziendali sarà verificato il Green Pass secondo quanto prescritto nella procedura regolamentata aziendale e nel rispetto della normativa in vigore;
- L'accesso ai luoghi di lavoro è precluso, altresì, a chiunque abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 (*vedasi per maggiori dettagli paragrafo 12*) o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per questi casi si fa riferimento alla normativa vigente.
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolari del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, del 12 aprile 2021, del 30 dicembre 2021 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (*per maggiori dettagli vedasi successivo paragrafo 12*).

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Agli autisti dei mezzi di trasporto di ditte esterne non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed usare guanti e mascherina.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a



tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

- Le misure del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
- La Società è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
- L'impresa appaltatrice deve obbligarsi a rispettare le prescrizioni di pertinenza contenute nel presente protocollo.
- All'ingresso sarà misurata la temperatura a tutti i Fornitori ed Utenti (*utenti che usufruiscono dei servizi, visitatori, consulenti, ecc.*), registrati i relativi dati e consentito l'accesso solo se la temperatura non supera i 37,5 °C; in caso di temperatura superiore a 37,5 °C sarà attivata comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL, in conformità con le ordinanze regionali vigenti.
- All'ingresso sarà verificato il Green Pass, secondo quanto prescritto nella procedura regolamentata aziendale e nel rispetto della normativa in vigore;
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente la Società, **per il tramite del medico competente**, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- La società provvede a dare all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del presente protocollo vigilando sul rispetto delle disposizioni; il presente protocollo, espressamente richiamato negli Ordini / Contratti è pubblicato nella sezione "Gare" del sito istituzionale della Società.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle attrezzature di ufficio di uso promiscuo e delle aree comuni e di svago (comprese le tastiere dei distributori di bevande e snack); in particolare la pulizia dei servizi igienici avviene 2 volte al giorno.
- L'azienda assicura la sanificazione settimanale dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- Ogni lavoratore garantisce, in aggiunta, la pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detersivi messi a disposizione dalla Società.



5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, collocati in punti facilmente individuabili ed accessibili.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- E' raccomandato di far arieggiare gli spazi chiusi ogni 45 minuti per almeno 10 minuti.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Nella generalità dei casi in azienda e sui cantieri è previsto l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o in TNT (tessuto non tessuto).
- Tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si raccomanda l'utilizzo razionale dei DPI (dispositivi di protezione individuale) – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS);
- E' **obbligatorio**, per tutti i lavoratori che condividono ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, l'utilizzo della mascherina.
Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizione di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
- Per i lavoratori a contatto con il pubblico, fermo restante l'adozione di misure organizzative volte a far rispettare il mantenimento della distanza minima di un metro quale principale misura di contenimento, nonché l'ingresso degli utenti solo se muniti di mascherina e previa igienizzazione delle mani, nonché l'incentivazione all'utilizzo di canali che consentano operazioni a distanza, sono previste barriere in plexiglass (cosiddetti para fiato).
- Relativamente al personale operaio i DPI sono quelli individuati nel Documento integrativo, predisposto dal RSPP di Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A., per quanto concerne i segmenti operativi, documento che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- L'accesso agli spazi comuni - quali la mensa aziendale, ove presente, gli spogliatoi ed i punti ristoro - è contingentato, con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- È necessario rispettare la segnaletica apposita.
- Misure relativamente alla organizzazione degli spazi spogliatoi:
 - o A) spogliatoi sede via Monticelli - segmento idrico: gli orari di lavoro per gli operai del segmento idrico sono sfalsati di 30 minuti, in modo da garantire la rarefazione delle presenze.
 - o B) Spogliatoi sede viale De Luca – segmento fognatura e depurazione: è riorganizzato l'utilizzo degli spogliatoi - attualmente n. 1 in uso ai turnisti e n. 1 agli operai – al fine di assicurare una più equa ripartizione delle presenze e conseguentemente la rarefazione delle stesse.



- Misure relativamente alla organizzazione degli spazi mense:
 - o A) Mensa sede via Passaro: presenza massima di n. 4 persone contemporaneamente.
 - o B) Mensa sede Viale De Luca: presenza massima di n. 12 persone contemporaneamente.
- Per le operazioni di sanificazione degli spogliatoi, al fine di lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie si veda il precedente paragrafo 4.; analogamente, si veda il citato paragrafo per la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK)

- Utilizzo dello strumento dello Smart Working per gli impiegati impegnati in attività che, per la loro tipologia, possono essere svolte a distanza, coerentemente con le disposizioni governative tempo per tempo emanate.

La modalità operativa dello smart working prevede il coinvolgimento del 50% del personale assegnato alla singola Divisione/Segmento/Settore, potenzialmente collocabile in tale modalità.

Le richieste di accesso alla modalità smart working saranno accettate prioritariamente per le seguenti categorie:

- i lavoratori fragili di cui al comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (rientrano in tale categoria *i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104*);
- i lavoratori che abbiano **nel proprio nucleo familiare** una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori genitori di figli minori di 14 anni (per il periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza oppure per provvedimenti di isolamento fiduciario/quarantena cautelativa).

Per le posizioni residuali, le eventuali ulteriori richieste potranno essere accettate, previa valutazione da parte dei Responsabili, nell'ottica della migliore organizzazione aziendale.

Le giornate di svolgimento del lavoro in smart working sono consentite nel numero max. di **02** giorni/settimana, fatto salva la possibilità di effettuare un numero di giorni superiori (fino a **03** giorni/settimana) in caso di specifiche necessità (es. spostamento da e per la sede di lavoro con mezzi pubblici).



Sarà cura dei Responsabili di Settore/Segmento/Divisione di pianificare le attività che potranno essere svolte in modalità agile individuando obiettivi chiari nel numero e nelle attività, monitorare le attività assegnate al personale collocato in smart working, acquisire relazione dai lavoratori sulle attività svolte e relazionare alla Direzione Generale in maniera dettagliata con un rendiconto settimanale delle attività svolte.

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) – vedasi precedente paragrafo 8.
- Per la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.) resta quanto definito nell'art. 7.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
- Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, la **formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa**, secondo le disposizioni emanate dalla Regione, **i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un dipendente presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio Responsabile e all'Ufficio del Personale.

L'Ufficio del Personale contatta l'addetto del Primo Soccorso che, munito di adeguati DPI (mascherina e guanti) provvede a rilevare la temperatura; l'azienda, all'uopo, si è dotata di misuratori di temperatura a infrarossi (n. 1 per la sede di via Passaro, n. 1 per la sede di via Monticelli e n. 1 per la sede di viale De Luca), in dotazione agli addetti di Primo Soccorso.



Ove la temperatura sia superiore a 37,5° l'Addetto di Primo Soccorso dovrà procedere al suo isolamento in spazio dedicato.

L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e segue istruzioni impartite. I numeri telefonici di riferimento sono:

Numero Coronavirus ASL Salerno 089 693960

Numero Verde Regionale 800.90.96.99

Emergenza 118

Numero Nazionale pubblica utilità 1500

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico Competente. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'azienda, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve continuare ad indossare la mascherina chirurgica.

L'azienda assicura, nella gestione di una persona sintomatica, la tutela della privacy.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSP e le RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
- Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio



2021.

- Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

Secondo quanto indicato nella Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 l'**isolamento** si riferisce a casi di documentata infezione da SARS-CoV-2.

La **quarantena** fa riferimento alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi

Per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID – 19 correlata si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per la **riammissione in servizio** dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" (doc. del 12/04/2021) ed alla Circolare del Ministero della Salute "**Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento** in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron" (doc. del 30/12/2021).

Le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test), fatte salve diverse indicazioni del Medico curante.



C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare a lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (10 giorni + test), fatte salve diverse indicazioni del Medico curante.

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

In applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo nazionale condiviso del 6 aprile 2021, come del resto già previsto dal Protocollo aziendale aggiornato in data 20/11/2020 (*riammissione al lavoro solo con tampone negativo*).

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno **saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.

Ove l'ASL non provveda ad effettuare il tampone (molecolare o antigenico), successivamente ai 21 giorni, la Società farà effettuare al lavoratore il tampone rapido antigenico il cui costo è a carico della società.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.



E) Misure di quarantena per contatto con positivo

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:**

rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo;**

2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:**

la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo;**

3) Soggetti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Si specifica che, nel caso di contatto stretto con convivente, tale obbligo permane fino ai 10 gg. successivi alla negativizzazione del convivente.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il rientro in azienda dei contatti stretti sottoposti a quarantena, ove non provveda l'ASL ad effettuare il tampone (molecolare o antigenico), la Società farà effettuare al lavoratore il tampone rapido antigenico il cui costo è a carico della società.

Contatti stretti (a BASSO RISCHIO)

Per i **contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.



13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, costituito con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e degli RLS, oltre che degli RSPP e dei Medici Competenti, è convocato in caso di aggiornamento del Protocollo di regolamentazione.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento è stato condiviso con gli RLS, RSU, RSPP e Medico Competente delle Società Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A e Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.


In particolare, il Medico Competente ritiene che le misure riportate nel presente documento sono adeguate e in linea con la normativa e i protocolli nazionali.

Deve essere assicurata massima diffusione a tutti i lavoratori del presente Protocollo (affissione in bacheca, a mezzo e-mail, portale Zucchetti).

Salerno, 07 gennaio 2022

Allegati

- Regolamento Aziendale per la tutela e la salute dei lavoratori da possibile contagio COVID 19: Settore Idrico – Settore Fognatura – Settore Depurazione.
- Schema Isolamento e Quarantena



LEGENDA:

* **BASSO RISCHIO:** Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati

• tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

** **ALTO RISCHIO:** è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

*** **SORVEGLIANZA PASSIVA:** è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione.